



### Riconoscimenti CFU PF60-PF30 a.a. 2023-2024

Il DPCM 4 agosto 2023, art. 8 e all. B, e la nota MIM – MUR n. 7845 del 28.06.2024 stabiliscono quanto segue:

- Ai fini del PF60 All. 1 DPCM si riconoscono per intero, se conseguiti entro il 31.10.2022, i 24CFU dei percorsi abilitanti ex DM 616 del 10.08.2017;
- Per coloro che non hanno conseguito i 24 CFU si riconoscono fino a un massimo di 12 CFU delle attività formative relative alle Scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
- Si riconoscono fino ad un massimo a 5 CFU di tirocinio diretto o indiretto. Al conseguimento di tali CFU possono contribuire attività didattiche svolte nell'ambito di incarichi di supplenza.
- Per i percorsi inferiori a 60 CFU il massimo dei CFU riconoscibili è ridotto in proporzione (fino ad un massimo di 6 cfu delle attività formative e fino ad un massimo di 2,5 CFU di tirocinio diretto o indiretto).

Alla luce di questi riferimenti normativi, ai fini dei percorsi PF60-PF30 presso l'Università di Siena, il **riconoscimento di CFU da insegnamenti** seguirà questi criteri:

1. I/Le candidati/e che ottengono il riconoscimento dei 24 CFU ex DM n. 616/2017 seguiranno un percorso di 36 CFU identico nella struttura a quello ex all.5 DPCM; per tali candidati/e sono riconoscibili fino ad un massimo di 6 CFU aggiuntivi;
2. Per i/le candidati/e che compiono il PF30 All. 2 DPCM sono riconoscibili fino ad un massimo di 6 CFU complessivi.
3. Sono riconoscibili – entro i limiti quantitativi definiti sopra – anche i CFU ottenuti da insegnamenti erogati nel contesto dei percorsi PF24 ex DM n. 616/2017.
4. Sulla pagina web dei [Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti PF60-PF30](#) viene pubblicato l'elenco (nel seguito, "[Elenco PF24](#)") degli insegnamenti dichiarati a suo tempo riconoscibili dall'Università di Siena ai fini del conseguimento dei 24 CFU ex DM n. 616/2017.
5. I CFU di tutti gli insegnamenti PF24 inclusi nell'[Elenco PF24](#) allegato e conseguiti entro il 30.10.2022 sono riconoscibili – entro i limiti quantitativi definiti sopra – anche ai fini dei percorsi PF60-PF30;
6. I CFU degli insegnamenti inclusi nell'elenco PF24 ma conseguiti dopo il 30.10.2022 sono riconoscibili – entro i limiti quantitativi definiti sopra – anche ai fini dei percorsi PF60-PF30



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Centro Universitario Formazione Insegnanti

*se e solo se* il *ssd/gsd* dell'insegnamento in questione è incluso fra quelli indicati come rilevanti ai fini dei percorsi PF60 - PF30 negli allegati al DPCM;

7. I CFU degli insegnamenti non inclusi nell'Elenco PF24 ed erogati dall'Università di Siena a partire dall'a.a. 2022-2023, oppure erogati da altre Università, sono riconoscibili – entro i limiti quantitativi definiti sopra – anche ai fini dei percorsi PF60 – PF30 *se e solo se* si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- i) Il *ssd/gsd* dell'insegnamento in questione è incluso fra quelli indicati come rilevanti ai fini dei percorsi PF60 – PF30 negli allegati al DPCM;
  - ii) Viene verificata la congruenza tra la denominazione dell'insegnamento in questione e i suoi contenuti (laddove espressamente indicato) e gli obiettivi formativi dei percorsi PF60 – PF30, così come enunciati nel DPCM.
8. In nessun altro caso oltre a quelli sopra elencati sarà possibile concedere un riconoscimento di insegnamenti.

**Il riconoscimento di CFU per il tirocinio** seguirà questi criteri:

- a) Si riconoscono 5 CFU di tirocinio diretto per una annualità di servizio prestato sulla classe di concorso per la quale il/la candidato/a partecipa ovvero su una classe che appartiene allo stesso accorpamento ai sensi del DM n. 255/2023;
- b) Si riconoscono 2,5 CFU di tirocinio diretto per una annualità di servizio prestato su classi di concorso della scuola secondaria diverse da quella per la quale il/la candidato/a partecipa;
- c) In nessun altro caso oltre ai due sopra elencati sarà possibile concedere un riconoscimento di CFU di tirocinio. In particolare non sono riconoscibili annualità di servizio prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o incarichi di durata inferiore ad un intero anno scolastico.

Si precisa che il servizio valutato ai sensi dell'art. 11 co.14, della legge n. 124 del 1999 se prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. N. 76 del 15.04.2005, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. E' altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del DL n. 134 del 25.09.2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 24.11.2009) e al co. 4-bis dell'art. 5 del DL n. 104 del 12.09.2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 08.11.2013).